



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 4164/2018 RGVG

Il Giudice designato con decreto del Presidente di Sezione del 21.12.2018;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.5.2019;

letto il piano del consumatore proposto il 18.12.2018 da **Scolamacchia Francesco**, come integrato il 2.4.2019;

letta le relazioni (anche quella integrativa) del dott. Michele D'Ambrosio (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

considerato, in particolare, che, in base alla relazione (anche come integrata) del dott. D'Ambrosio:

- il proponente è debitore dei seguenti importi: 1) euro 93.599,70, oltre interessi dall'11.3.2010, nei confronti della Siena Mortgages 09-6 s.r.l. per mutuo fondiario del 7.10.2005; 2) euro 26.055,94, oltre interessi e spese, nei confronti di **Delvecchio Raffaele**, in virtù della sentenza passata in giudicato; 3) euro 962,00 nei confronti del Comune di Barletta, inclusi interessi, sanzioni e spese di notifica, per TASI 2014 (importo euro 488,00) e TASI 2015 (per l'importo di euro 474,00); 4) euro 17.589,88 (importo comprensivo di interessi di mora e accessori), nei confronti dell'Erario (Irpef 2007 e 2008; Irpef 2012, 2013 e 2014; contravvenzione codice della strada anno 2000; sanzioni amministrative, dunque non per tributi non falcidiabili ex art. 7 della legge 3/2012, non trattandosi di tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate);

- il piano, come integrato, prevede il pagamento dei creditori, nella misura complessiva di euro 121.860,00, (al netto delle spese concordate e da pagarsi in prededuzione, con il professionista incaricato e con il proprio difensore), con rate mensili di euro 677,00 ciascuna per 15 anni a far data dall'omologazione (180 mesi), così suddivise:

per i primi 27 mesi: euro 377,00 alla Siena Mortgages s.r.l.; euro 150,00 all'avv. Leonardo Brescia; euro 150,00 all'avv. Leonardo Presicci;

per i successivi 40 mesi: euro 100,00 a **Delvecchio Raffaele**, rappresentato dall'avv. Michele Presicci; euro 577,00 alla Siena Mortgages s.r.l.;



per i successivi 113 mesi: euro 677,00 alla Siena Morteges s.r.l.;

- nel piano, come integrato, non è previsto il pagamento dell'importo di euro 962,00 che il proponente si è impegnato a pagare prima della udienza del 23.56.2019;

- il piano, come proposto, prevede, dunque, il pagamento del 100% in linea capitale (per euro 93.599,70) nei confronti di Siena Morteges s.r.l., oltre interessi per un totale di euro 109.760,00; il pagamento dell'importo totale di euro 3.000,00 in favore di **Delvecchio Raffaele**; il pagamento dell'importo di euro 4.050,00 in favore dell'avv. Michele Presicci e dello stesso importo in favore dell'avv. Leonardo Brescia; per quanto attiene il debito nei confronti dell'Erario/Agenzia delle Entrate/Riscossione, il proponente ha presentato dichiarazione alla definizione agevolata – rottamazione TFR;

- il compenso residuo lordo dell'attestatore, da pagarsi in prededuzione, per 9 rate mensili (le prime da euro 700,00 e l'ultima da euro 620,76), per complessivi euro 6.220,76;

- il piano si fonda sul reddito netto mensile di **Scolamacchia Francesco** (celibe e senza figli, convivente con il padre, con la madre, con la sorella e un nipote), di euro 1.100,00, quale lavoratore dipendente, con spese mensili pari a circa euro 500,00 mensili (spese condivise con i suoi genitori, dunque per euro 166,66 *pro-capite*);

rilevato:

che si è opposta alla omologazione del piano la Juliet s.p.a., quale mandataria della Siena NPL 2018 s.r.l. (a sua volta cessionaria del credito vantato dalla Siena Morteges 09-6 s.r.l. e poi ceduto alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), con comparsa depositata il 12.3.2019;

OSSERVA:

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale- secondo quanto rilevato dal dott. D'Ambrosio nella propria originaria relazione- è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata dallo Scolamacchia dal punto di vista soggettivo.

Quanto alla durata del piano (circa 15 anni), va detto quanto segue.

Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

In particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovra indebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango

costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

E, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

B) In ordine alla meritevolezza del piano.

Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Sul punto va detto quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, la L. n. 3 del 2012 (art. 12-bis, comma 3) stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;



b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudizio di meritevolezza potrà essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali possono ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, cit.).

Ciò premesso, dalla relazione del dott. D'Ambrosio, si rileva che lo stato di sovraindebitamento sia da imputare alla perdita del precedente lavoro, cui è seguito un lungo periodo di disoccupazione, situazione aggravata in seguito alle spese legali che il proponente ha dovuto sostenere per difendersi in una causa (n.920113544/2007) intentata nei suoi confronti da **Delvechio Raffaele** allo scopo di ottenere la revocatoria ordinaria di un atto di compravendita.

Ciò, pertanto, consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Al riguardo va detto quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*".

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2019).

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella

nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Ciò posto ed osservato, comunque, che la banca mutuataria conserva la sua garanzia ipotecaria e che l'inadempimento nel pagamento di una rata può comportare la risoluzione del piano, va detto che, come analiticamente rilevato dal dott. D'Ambrosio, nell'ambito della propria relazione:

- tenuto conto del valore dell'immobile di proprietà del proponente, sito in Barletta, via Michele Boccassini n.22, oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.227/2015 RG Es., stimato dal ctu, arch. Alessandro Capone, in euro 174.012,00 (valore ridotto ad euro 171.612,00 nel caso in cui le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale siano poste a carico della procedura), nonché dell'offerta minima, ex art. 571 c.p.c., pari al 75% del valore stimato (euro 128.709,00), del fatto che il 90% delle prime aste vanno deserte e il prezzo medio di aggiudicazione si concretizza alla terza asta (e, nel caso di specie, potrebbe essere pari ad euro 72.398,81), delle spese della procedura, quantificabili prudenzialmente in euro 20.000,00, della durata media delle procedure esecutive (di circa 5/6 anni), può presumersi che il valore netto di realizzo possa essere pari ad euro 52.398,81 (differenza tra il presumibile prezzo di vendita, pari ad euro 72.398,81 e i presumibili costi della procedura, stimati in euro 20.000,00);

- al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario andrebbe certamente ad essere soddisfatto (nella misura complessiva di euro 109.760,00) in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantirebbe, seppure in minima parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, così consentendo al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione;

Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e ribadito che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che, effettivamente, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito nella misura del 100% in linea capitale, sia pure in 15 anni) rispetto alle esigenze del proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Non è superfluo ribadire, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 7 sopra menzionato, è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, *"come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*.

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *"Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad*



iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 18.12.2018 da **Scolamacchia Francesco**, come integrato il 2.4.2019;
- 2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Michele D'Ambrosio, a tutti i creditori;
- 3) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Michele D'Ambrosio;
- 4) affida al Gestore della crisi, dott. Michele D'Ambrosio, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge n.3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, dott. Michele D'Ambrosio.

Trani, 19.7.2019

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini